

Civile Ord. Sez. 6 Num. 6523 Anno 2021

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA

Relatore: TERRUSI FRANCESCO

Data pubblicazione: 10/03/2021

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al nr. 9333/2020 sollevato dal Tribunale di Catanzaro con ordinanza n. R.G. 5023/2019 nel procedimento vertente tra:

SAS, da una parte, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, INTESA SAN PAOLO SPA, ITALFONDIARIO SPA, MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE SPA, SIENA NPL 2018 SRL, dall'altra;

- ricorrenti -

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE Dott. STANISLAO DE MATTEIS che letto l'art. 380 ter cpc, chiede che la

1028
20

Corte riunita in camera di consiglio, risolvendo il conflitto d'ufficio indichi, come competente a decidere la causa, la sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Napoli. Conseguenze di legge.

Fatti di causa

Il tribunale di Vibo Valentia, con ordinanza dell'8-7-2019, ha dichiarato la propria incompetenza in favore della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale di Catanzaro in ordine al giudizio promosso da s.a.s., ai sensi dell'art. 616 cod. proc. civ., nei confronti di diverse banche.

Il giudizio era teso a ottenere, tra l'altro, la declaratoria di nullità di una fideiussione per condotta anticoncorrenziale della banca mutuante in violazione dell'art. 2, secondo comma, lett. a), della l. n. 287 del 1990.

La sezione specializzata del tribunale di Catanzaro ha richiesto d'ufficio il regolamento di competenza, assumendo che la materia oggetto di causa non rientra fra quelle di cui all'art. 33, secondo comma, della l. n. 287 del 1990 e che comunque non il foro di Catanzaro, ma semmai quello di Napoli, sarebbe competente in materia di violazioni della normativa antitrust.

Dal primo punto di vista la sezione rimettente ha precisato di non poter aderire alla tesi secondo la quale tutte le volte in cui venga dedotta la nullità di una fideiussione, in quanto contratta "a valle" di un'intesa restrittiva della concorrenza (nel caso concreto relativa alle norme bancarie uniformi in materia di fideiussioni *omnibus*), la controversia andrebbe deferita alla competenza del tribunale specializzato; e ciò per gli effetti

distorsivi che una simile ricostruzione verrebbe ad avere sul contenzioso bancario, rispetto agli ordinari criteri di competenza territoriale. Difatti quei criteri verrebbero derogati per il sol fatto del cumulo della suddetta azione di nullità rispetto a domande altrimenti scrutinabili in sede ordinaria, a fronte dell'obiettivo dichiarato dal legislatore del 2003 di ridurre, mediante l'istituzione del tribunale delle imprese, i tempi di definizione delle controversie di cui siano parte le società di medio/grandi dimensioni, al fine di aumentarne la competitività sul mercato.

Dal secondo punto di vista la sezione rimettente ha evocato gli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 168 del 2003, dal combinato dei quali andrebbe in ogni caso dedotto che la competenza in materia di antitrust non è sua, ma della sezione specializzata del tribunale di Napoli, quale organo competente per gli uffici compresi del distretto delle corti d'appello della Calabria.

Le parti non hanno assunto difese in questa sede di regolamento.

Ragioni della decisione

I. - Viene in questione un problema molto dibattuto nelle sedi di merito, qual'è quello della competenza sulle cause in materia bancaria che involgono la nullità dei contratti a valle di intese anticoncorrenziali.

Specificamente la questione si pone in relazione alle domande con le quali sia fatta valere la nullità di fidejussioni, azionate da istituti di credito, che riproducono il testo dello schema contrattuale predisposto dall'A.b.i.; il quale schema, come noto, previo parere dell'A.g.c.m., è stato ritenuto dalla Banca d'Italia - soggetto responsabile *pro tempore* dell'*enforcement* antitrust per il settore

bancario - contenere "disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'art. 2, 2° comma, lett. a) l. 287/90" (così il provvedimento n. 55 del 2-5-2005).

II. - Deve essere affermata la competenza della sezione specializzata per le imprese del tribunale di Napoli.

Opportunamente va rammentato che questa Corte, in tema di condotte anticoncorrenziali, ha assunto nel tempo una posizione univoca a proposito del rapporto corrente tra le intese illecite situate a monte dell'attività negoziale singolarmente considerata e le stipulazioni dei contratti a valle di quelle intese.

Tali contratti si è detto costituire applicazione concreta dell'intesa vietata.

Questa Corte in particolare ha riconosciuto che spetta il risarcimento per tutti i contratti che costituiscano applicazione delle intese illecite, e ciò finanche se conclusi in epoca anteriore all'accertamento della loro illiceità da parte dell'autorità indipendente preposta alla regolazione del mercato di riferimento (v. Cass. n. 29810-17, sulla linea tracciata da Cass. Sez. U n. 2207-05).

L'affermazione rappresenta una inequivoca conferma del nesso funzionale intercorrente tra le stipulazioni a valle e l'intesa anticoncorrenziale vietata.

III. - Se codesto legame non è irrilevante ai fini dell'accertamento dell'attuazione dell'intesa vietata, è giocoforza inferire che lo stesso non può reputarsi irrilevante neppure per la determinazione della competenza.

Esso difatti presuppone che la violazione della normativa in materia di antitrust assuma – essa stessa – la veste di fatto costitutivo della nullità del contratto.

In altre parole, la nullità predicata dal singolo contraente deriva dalla invalidità dell'intesa a monte della stipula della fideiussione, per contrarietà al diritto della concorrenza; cosicché non può sostenersi, come invece fatto dal giudice *a quo* nell'odierna fattispecie, che la qualità della specifica controversia, come attinente all'art. 33 della l. n. 287 del 1990, venga poi meno.

La segnalata (dal tribunale di Catanzaro) necessità di valutare "la coincidenza tra la fideiussione oggetto di causa ed il testo frutto dell'intesa restrittiva della concorrenza", lungi dall'escluderlo, richiede di estendere l'accertamento alla sorte dell'intesa restrittiva, la quale dunque finisce per rientrare nell'oggetto del processo.

Invero, in linea generale, fa parte dell'oggetto del processo tutto ciò che è individuato nella domanda come suo presupposto.

E' pertanto errato dire che il processo nel quale si assuma la nullità della fideiussione perché riprodotto uno schema frutto di intese vietate dalla legislazione antitrust non comprenda anche la valutazione di una tale illiceità.

Proprio questo aspetto assume rilevanza in vista dell'attribuzione della competenza per materia.

IV. - Consonante con tale conclusione è l'orientamento delle sezioni unite della Corte formatosi in relazione alla normativa previgente.

Le Sezioni unite hanno sottolineato che la legge antitrust n. 287 del 1990 detta norme aventi come

destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia un interesse processualmente rilevante alla conservazione del suo carattere competitivo, al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un'intesa vietata.

E non è revocabile in dubbio che dinanzi a un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza il consumatore veda eluso il proprio diritto a una scelta effettiva tra prodotti potenzialmente concorrenti (di qualunque genere essi siano).

La conseguenza di codesta affermazione è stata individuata in una duplice direzione: da un lato, il cosiddetto contratto "a valle" costituisce - si è detto - sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti; dall'altro, ove sia dedotto il danno da violazione dei relativi interessi (riconosciuti rilevanti dall'ordinamento) ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., il consumatore finale - ancora si è detto - ha azione ancorché non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli autori della collusione; e tale azione (in quel caso di risarcimento del danno) implica l'accertamento della nullità dell'intesa ai sensi dell'art. 33 della legge n. 287 del 1990, al punto che la relativa cognizione - venne allora precisato a fronte del testo *pro tempore* - è rimessa da quest'ultima norma alla competenza esclusiva, in unico grado di merito, della corte d'appello (cfr. la citata Cass. Sez. U n. 2207-05).

V. - L'insieme dei richiamati principi, tradotto nel contesto della disciplina conseguente all'art. 18, primo

comma, lett. b), del d.lgs. n. 3 del 2017 (in recepimento della Direttiva 2014/104-UE), porta a riconoscere la competenza per materia della sezione specializzata per le imprese del tribunale di Napoli, visto che codesta attrae le controversie che, come quella in esame, sarebbero state altrimenti da trattare presso per gli uffici compresi, tra l'altro, nel distretto di Catanzaro.

Difatti, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003, le sezioni specializzate sono (per quanto qui rileva) competenti in materia di: "c) *controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287*" e "d) *controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea*".

A sua volta l'art. 4, comma 1-ter, del d.lgs. n. 168 del 2003 reca il regime specifico e inderogabile secondo il quale "per le controversie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), anche quando ricorrono i presupposti del comma 1-bis, che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti: (...) c) *la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d'appello di Campobasso, Napoli, Salerno, Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria*".

p.q.m.

La Corte dichiara la competenza della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale di Napoli, dinanzi alla quale rimette le parti.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15

17